

Comune di MONTIRONE

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n°25 del 19/05/2018

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
1	Istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario - testamento biologico e finalità
2	Definizioni
3	Disposizione anticipata di trattamento sanitario
4	Caratteristiche del Registro
5	Condizioni per il deposito e l'iscrizione della Disposizione anticipata di trattamento sanitario
6	Iscrizione e deposito della Disposizione anticipata di trattamento
7	Modifica e revoca della Disposizione anticipata di trattamento
8	Soggetti che possono assumere informazioni sulle disposizioni annotate nel Registro
9	Attività di pubblicizzazione ed informazione
10	Rinvio e disposizioni finali
11	Entrata in vigore

ART. 1 - Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario - Finalità.

Il Comune di Montirone nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge n. 219/2017 e successive integrazioni e modifiche, istituisce il Registro delle Disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'Ufficio dello stato Civile.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende:

- *Disposizione anticipata di trattamento sanitario – D.A.T.*: la disposizione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” secondo cui: “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”
- *Dichiarante*: colui che sottoscrive la D.A.T. e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
- *Fiduciario*: la persona, maggiorenne, che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- *Registro delle DAT*: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie D.A.T.
- *Funzionario accettante*: Funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro. Il Funzionario accettante non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, si limita a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune e a riceverla; rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della D.A.T. Il Funzionario non conosce il contenuto della disposizione di volontà che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

ART. 3 - Disposizione anticipata di trattamento sanitario

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il Comune non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella *Disposizione anticipata di trattamento sanitario – D.A.T.* e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 4 - Caratteristiche del Registro

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla D.A.T., le generalità del cittadino che ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nome e indirizzo del notaio rogante, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, se presenti, la data della disposizione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

ART. 5 - Condizioni per il deposito e l'iscrizione della Disposizione anticipata di trattamento sanitario

Vista la delicatezza dell'argomento, per poter consegnare personalmente la disposizione, la persona interessata deve prendere un appuntamento con l'ufficiale dello stato civile.

Sono accettate e annotate solo le D.A.T. rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Montirone all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La disposizione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la Disposizione anticipata di trattamento sanitario.

La DAT che sarà chiusa in apposito plico e sigillata, da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza della stessa.

L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla disposizione.

L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.

ART. 6 - Iscrizione e deposito della Disposizione anticipata di trattamento

La persona interessata si presenta al responsabile dell'ufficio dello stato civile, il giorno dell'appuntamento, accompagnata dal fiduciario e dall'eventuale sostituto, se nominati, muniti di documento di identità in corso di validità e di codice fiscale.

La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa e sigillata nella quale vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità del dichiarante e, del fiduciario e del fiduciario supplente, se nominati.

Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti all'ufficiale dello stato civile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di consegnare e depositare presso il comune le proprie disposizioni anticipate di trattamento e nella stessa occasione il fiduciario, se nominato, dovrà accettare la nomina.

La busta chiusa che contiene la D.A.T. viene numerata. Il numero viene annotato nell'apposito registro e riportato su ciascuna delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà firmate dall'intestatario e dal fiduciario.

La disposizione e la busta vengono inseriti in un fascicolo al fine della loro conservazione ed archiviazione.

ART. 7 - Modifica e revoca della Disposizione anticipata di trattamento

Attraverso successiva disposizione, da rendersi secondo le modalità riportate negli articoli precedenti, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

Se una persona viene nominata fiduciaria, ma non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all'incarico e presentare in Comune una disposizione.

ART. 8 - Soggetti che possono assumere informazioni sulle disposizioni annotate nel Registro

Il registro non è pubblico.

Nell'istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle

condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T.; l'interessato dichiarante può, inoltre, autorizzare l'Ufficio dello Stato Civile a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti, l'esistenza della disposizione anticipata di volontà relativa a trattamenti sanitari. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la disposizione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la disposizione di volontà presentandosi direttamente presso l'ufficio e rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

ART. 9 - Attività di pubblicizzazione ed informazione

L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate sul territorio nelle forme ritenute più opportune.

ART. 10 - Rinvio e disposizioni finali

In relazione alla normativa vigente in materia, l'Amministrazione Comunale si riserva l'adozione dei regolamenti nonché l'integrazione dei documenti che si rendessero necessari per la piena attuazione del progetto.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.